

GIARRE STREET ART – MURALES PROJECT

REGOLAMENTO

I seguenti articoli si occupano della disciplina della richiesta ed utilizzo di pareti pubbliche e private, all'interno del Comune di Giarre, dedicate all'arte muraria da parte dei cittadini.

ART. 1 - OGGETTO, SOGGETTI E LUOGHI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Sono oggetto del presente Regolamento la realizzazione di disegni, murales, scritte artistiche, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ottenute, in ogni caso solo a livello pittorico, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.

2. La realizzazione delle decorazioni pittoriche sopra specificate, in seguito definite "murales", è permessa: a) sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica individuati secondo le modalità previste al successivo art. 2; b) ai soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 4.

3. Il presente Regolamento definisce il rapporto con il soggetto autorizzato limitatamente agli spazi di cui all'articolo 2. Ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalla normativa vigente.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE AI MURALES

1. Gli spazi da destinare alla realizzazione di "murales" sono individuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale tramite determina dirigenziale che definisce un apposito elenco.

2. Enti di diritto pubblico o privato o anche privati cittadini possono mettere a disposizione propri spazi per le finalità del presente Regolamento.

3. Gli spazi di cui al presente articolo sono classificati secondo le tipologie previste all'art. 3 e utilizzabili unicamente da writers in possesso di apposita autorizzazione. Le zone e gli edifici vincolati in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio storico artistico, ambientale e architettonico possono essere fatti rientrare nel presente elenco solo previa autorizzazione degli enti competenti e sulla base di uno specifico progetto coerente con il valore culturale e architettonico dello spazio individuato.

4. L'Amministrazione Comunale si impegna a dare opportuna pubblicità all'elenco degli spazi destinati ai "murales" tramite i canali di comunicazione a disposizione.

ART. 3 – TIPOLOGIA DI MURI

1. I “muri progetto”, potranno essere utilizzati solo nei seguenti casi: - specifici concorsi o percorsi progettuali le cui modalità di svolgimento saranno individuate dall'Amministrazione Comunale; - presentazione di apposita domanda da parte dell'artista con allegata ipotesi progettuale comprensiva di bozzetto.

ART. 4 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Tutti i cittadini, singolarmente o riuniti in gruppi, ovvero associazioni, possono praticare l'arte dei "murales" sui muri individuati, richiedendo presso gli uffici comunali competenti l'apposita richiesta di autorizzazione. La domanda per il rilascio del provvedimento deve contenere: a) i dati anagrafici del singolo esecutore o, nel caso di gruppo, di tutti i suoi componenti, con indicazione, in caso di minore età, di almeno uno dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale; b) dichiarazione, completa di dati anagrafici e debita sottoscrizione, fototessera, con la quale il richiedente si assume tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del "murale". c) Nel caso di minorenni o gruppi formati da minorenni la dichiarazione di cui alla precedente lettera b) deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi esercita la potestà genitoriale. d) indicare il sito dove si intende realizzare l'opera. e) il bozzetto (o più bozzetti) dell'opera che si intende creare. f) le modalità di concessione e i tempi di realizzazione verranno espressamente definiti dall'Amministrazione nel provvedimento stesso.

Un'apposita commissione costituita dall'assessore allo sport turismo e spettacolo, dall'assessore alla cultura, dal dirigente area cultura e dal presidente della IV commissione consiliare avranno il compito di valutare l'opera e rilasciare al richiedente apposita autorizzazione, che dovrà essere esibita in caso di controllo da parte degli Uffici competenti.

2. In caso di più elaborati la commissione voterà l'elaborato che riterrà migliore, in caso di parità di voti, quello dell'assessore allo sport turismo e spettacolo varrà doppio.

La commissione potrà effettuare richiesta di integrazione e modifica e valuterà la proposta senza obbligo alcuno di accettazione. In caso di accettazione, le modalità di concessione e i tempi di realizzazione verranno espressamente definiti dall'Amministrazione.

ART. 5 – MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. L'opera non deve contenere: a) Disegni o scritte che siano ritenuti in contrasto con le norme sull'ordine pubblico; b) Messaggi pubblicitari espliciti o impliciti; c) Contenuti intolleranti, offensivi o discriminatori nei confronti delle religioni, delle etnie, dei generi, dell'orientamento sessuale, delle associazioni o dei partiti politici.
2. Sono ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore.
3. Gli esecutori dei "murales" devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno alle cose pubbliche e private, da non costituire ostacolo, fastidio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, pena la revoca dell'autorizzazione. Il risarcimento dei danni eventualmente causati e l'applicazione di sanzioni se previste dalla normativa.
4. Nel caso si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature devono essere rispettate le norme vigenti in materia.
5. Per le opere realizzate o da realizzare, nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi.

ART.6 - RESPONSABILITA'

1. L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto consentito dal presente Regolamento. Inoltre, l'Amministrazione non è responsabile per eventuali violazioni del presente Regolamento per opere realizzate su muri messi a disposizione dei privati.
2. Tali responsabilità sono a completo carico dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 4, i quali dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del Comune.

Art. 7 – MURI LIBERI

1. Gli spazi murari di proprietà comunale sono scelti dalla Giunta Comunale con propria delibera, su proposta del Dirigente del Settore LLPP sentito il Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di conservazione e tutela del patrimonio architettonico e ambientale e con i regolamenti comunali incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree;

2. Con la medesima deliberazione la Giunta Comunale può assegnare i Muri Liberi di proprietà comunale a particolari gruppi, associazioni o scuole.

3. Gli spazi murari, possono essere resi disponibili anche dai privati che, liberamente, scelgono di destinare i propri muri alla realizzazione di opere di street art. Il Comune promuove la messa a disposizione di Muri Liberi da parte dei privati attraverso un apposito Avviso pubblico atto a stimolare "l'offerta di muri". I muri messi a disposizione dai privati saranno elencati e pubblicizzati sul sito istituzionale del Comune di Giarre, previa verifica di fattibilità e di compatibilità con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia di conservazione e tutela del patrimonio architettonico e ambientale e con i regolamenti comunali incidenti sull'aspetto esteriore degli immobili e delle aree, da parte del Dirigente del Settore Edilizia e Urbanistica.

4. Per i Muri Liberi di proprietà comunale la permanenza delle opere è definita in un massimo di 12 mesi, in modo da garantire a tutti la possibilità di esprimersi. Qualora non vi siano richieste successive di utilizzo di un Muro Libero dove sia già presente un'opera, la stessa potrà rimanere visibile anche oltre il termine massimo di 12 mesi.

5. Per i Muri Liberi di proprietà privata la permanenza delle opere è definita tramite accordo diretto tra l'artista e il proprietario dell'immobile, stanti i vincoli posti dai vigenti regolamenti comunali e previa presentazione di un bozzetto dell'opera ai competenti uffici comunali.

Art. 8 – PROPRIETA' DELLE OPERE SUI MURI D'ARTE

1. Le opere di Street Art realizzate su Muri d'Arte di proprietà comunale - a opera conclusa – si intendono acquisite al patrimonio comunale.

2. Prima di avviare la realizzazione dell'opera, sarà cura del Comune sottoscrivere con l'artista selezionato un apposito contratto che regoli gli aspetti riguardanti: la proprietà dell'opera, il suo sfruttamento economico, i diritti morali e il diritto d'autore, la manutenzione e gli interventi che si rendano necessari sull'opera, la rimozione, gli obblighi e le reciproche responsabilità dei contraenti.

ART. 9 – VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

1. I contravventori del presente Regolamento saranno esclusi dall'elenco degli operatori autorizzati.
2. L'Amministrazione Comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore oppure addebitando direttamente i costi dei lavori necessari, di opere in contrasto con quanto stabilito dal presente Regolamento.
3. Sono fatte salve tutte le sanzioni penali e amministrative previste dalle norme e dai regolamenti comunali vigenti.
4. In qualunque momento, previa cancellazione dall'elenco dei muri individuati secondo quanto previsto dall'art. 2, l'Amministrazione Comunale o il privato che ha messo a disposizione il muro può tornare nella piena disponibilità dello stesso, procedendo a proprie spese alla cancellazione dell'opera muraria.